

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 18 settembre 2017



SOCIETÀ E INGEGNERI

Repubblica Affari Finanza 18/09/17 P. 54 Ingeneristica al top e svolta expo così 3TI Progetti sviluppa gli affari 1

PUBBLICITÀ E PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette 18/09/17 P. 14 Imprese e professionisti, spot e inserzioni guadagnano appeal Bruno Pagamici 2

Italia Oggi Sette 18/09/17 P. 15 Arriva nuova linfa per l'editoria 4

GIOVANI E MERCATO DEL LAVORO

Repubblica Affari Finanza 18/09/17 P. 1 Giovani e lavoro, over 30 penalizzati Marco Panara 7

INDUSTRIA 4.0

Corriere Della Sera - 18/09/17 P. 31 LA RIPRESA? È STRUTTURALE ANCHE GLI SGRAVI DEVONO ESSERLO Riccardo Gallo 12
Corriereconomia

BONIFICHE

Sole 24 Ore 18/09/17 P. 37 Bonifiche con riutilizzo parziale Federico Vanetti 14

CORTE UE

Sole 24 Ore 18/09/17 P. 36 Per la Corte Ue consumatori senza avvocato 17

ENERGIA

Sole 24 Ore - Focus 18/09/17 P. 13 In Italia trend da primato per elettrico e termico Celestina Dominelli 18

GRANDI OPERE

Corriere Della Sera - 18/09/17 P. 12 Paolo Astaldi Daniela Polizzi 21
Corriereconomia

INARCASSA

Repubblica Affari Finanza 18/09/17 P. 40 Inarcassa ora investe "responsabilmente" 24

MEDIAZIONE

Sole 24 Ore 18/09/17 P. 36 La mediazione stabile arruola i legali Marco Marinaro 25

POLIZZA FORENSE

Corriere Della Sera - 18/09/17 P. 37 AVVOCATI & RESPONSABILITÀ LA POLIZZA NELLO STUDIO Isidoro Trovato 27
Corriereconomia

SANITÀ DIGITALE

Repubblica Affari Finanza 18/09/17 P. 22 Sanità digitale a rischio cyberattacchi troppo It 'ombra" e investimenti al palo Stefano Carli 28

IDONEITÀ IMPRESE

Italia Oggi Sette 18/09/17 P. 19 Rifiuti, tecnici al test d'idoneità Vincenzo Dragami 29

OBBLIGO DI PREVENTIVO

Repubblica Affari Finanza 18/09/17 P. 40 Avvocati, medici e notai cresce la competizione con l'obbligo di preventivo Massimiliano Di Pace 32

Ingegneristica al top e svolta expo così 3TI Progetti sviluppa gli affari

L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ROMANA COPRE
TUTTE LE FASI DELLA FILIERA DI SERVIZIO
ALLE COSTRUZIONI E RICAVA DA GRANDI OPERE
ALL'ESTERO IL 75% DEL PROPRIO FATTURATO



Roma
Dalla progettazione alla cantierizzazione, passando per la direzione lavori e finendo con verifiche, collaudi e controlli. Trovare una fase della filiera ingegneristica delle costruzioni non coperta da 3TI Progetti è impossibile. E proprio su questo approccio a 360 gradi la società romana ha costruito esperienze e consolidato competenze che le hanno permesso di festeggiare i 20 anni di attività con affari in crescita e ambiziosi piani di sviluppo, soprattutto all'estero.

Per 15 anni 3TI ha concentrato le attività esclusivamente in Italia, salvo sporadiche opportunità fuori confine. Nel 2012 i tre soci Alfredo Ingletti, Giovanni Maria Cepparotti e Stefano Possati, spinti dalle difficoltà del mercato interno, hanno invertito la rotta e puntato sull'estero. La scelta ha pagato e in 5 anni l'export è arrivato a valere il 75% dei ricavi: nel 2016 quasi 19 milioni di euro su 25 milioni totali.

Fra gli oltre 2.500 progetti sfornati dal quartier generale di Roma e dai 13 uffici sparsi per il mondo, spiccano oggi quelli delle metropolitane di Doha in Qatar e Riyadh in Arabia Saudita, che vedono coinvolti big come l'italiana Salini Impregilo e la francese Vinci, e quelli di aeroporti e ferrovie in Romania. Non a caso i trasporti rappresentano oggi il core business di 3TI

(65% del giro d'affari). Il resto delle attività dei suoi 300 professionisti si concentra invece nei segmenti delle infrastrutture sociali (ospedali, scuole, università e musei) e dell'energia (rinnovabili, acquedotti e dighe).

Dal punto di vista settoriale la società sembra aver trovato la quadra strategica. All'orizzonte si profila ora anche un nuovo equilibrio geografico. 3TI si sta infatti orientando con insistenza verso Paesi maturi e stabili. «I Paesi emergenti offrono più margini ma anche più rischi. Abbiamo progettato un aeroporto in Nigeria e ogni riunione aveva bisogno di scorte e intelligence — ricorda il presidente Ingletti — Migliorare la composizione delle aree di riferimento è fondamentale. Tra firma dei contratti, esecuzione e pagamenti passa molto tempo, quindi serve certezza». Spingere sui mercati maturi significa però anche alzare l'asticella della competizione. «Dobbiamo competere sia con l'ingegneria locale, sia con i player stranieri che hanno rapporti consolidati in loco. Ma da anni investiamo sulle nuove tecnologie e siamo pronti a far valere il nostro know-how».

Come sta già avvenendo in Francia, dove la società è stata coinvolta nel maxi-progetto Gran Paris Express per l'ampliamento della metro nella capitale, e in India, dove ha vinto un progetto per la realizzazione di un porto hi-tech. Presto si aggiungeranno i Paesi scandinavi e la Turchia. In generale, tutti Stati che hanno programmato massicci investimenti e offrono tanti potenziali clienti, dalla PA di turno alla grande impresa edile, passando per i colossi dell'ingegneria a cui fare da fornitori.

Quei clienti difficili da trovare oggi in Italia. La stessa 3TI, pur vantando coinvolgimenti in progetti importanti come il porto off-shore di Venezia, fatica a fare di più: «Non c'è un piano di sviluppo di nuove infrastrutture, né la certezza dei tempi di realizzazione delle opere. L'accumulo di ritardi fa il resto. Così è difficile programmare. È un problema grave per tutta l'ingegneria italiana — conclude Ingletti — Non si può essere forti all'estero senza esserlo nel proprio Paese». (a.fr.)

Qui sopra
da sinistra i
tre soci
fondatori di
3TI progetti:
**Alfredo
Ingletti,
Giovanni
Maria
Cepparotti,
Stefano
Luca
Possati**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Via a crediti d'imposta per chi investe in campagne pubblicitarie su stampa, tv, radio

Imprese e professionisti, spot e inserzioni guadagnano appeal

Pagine a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Crediti d'imposta fino al 90% della spesa per imprese e professionisti che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche. A partire dal 2018 il bonus pubblicità è la nuova agevolazione fiscale introdotta dalla manovra correttiva 2017 dei conti pubblici (dl 50/2017, art. 57-bis), concedibile ai soggetti beneficiari solo se il valore degli investimenti effettuati supera dell'1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell'anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

Per rendere concretamente operativo il bonus fiscale, sarà necessario attendere le relative disposizioni di attuazione, la cui emanazione è affidata a un futuro Dpcm da adottare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè entro il 22 ottobre 2017. Poiché il credito d'imposta opera in compensazione in dichiarazione dei redditi, il Dpcm per l'attuazione della normativa dovrà necessariamente essere emanato prima della scadenza per la presentazione annuale del dichiarativo (invio entro il 31 ottobre).

Con tale decreto dovranno essere definiti: le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione;

le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; la documentazione richiesta, nonché il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge. In attesa del decreto di attuazione, sembra probabile l'esclusione dal bonus degli investimenti pubblicitari effettuati sul web.

Il credito d'imposta. Il bonus pubblicità è la nuova agevolazione fiscale istituita dalla manovra correttiva 2017 (dl 50/2017, art. 57-bis), in ottemperanza agli obiettivi prefissati con la legge delega 198/2016 circa l'introduzione di nuovi benefici fiscali per gli «investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali» mediante il riconoscimento di «un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle startup innovative».

Il legislatore ha previsto la possibilità per lavoratori autonomi, professionisti e imprese di poter fruire di un nuovo credito d'imposta per



Il bonus pubblicità

Forma	Credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione
Beneficiari	Imprese, lavoratori autonomi e professionisti che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radio televisive
Requisito di accesso	Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente
Misura del bonus	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati Fino al 90% per le microimprese, Pmi e start up innovative. Il credito di imposta sarà concesso nel rispetto del limite di spesa, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente dal Dpcm di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, utilizzato per la copertura della misura
Investimento incrementale	Il credito di imposta sarà determinato sul maggior investimento rispetto all'anno precedente (valore incrementale dell'investimento rispetto allo stesso mezzo di informazione e non sul totale degli investimenti)
Decorrenza	Attribuzione a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dal 24 giugno 2017, incrementali rispetto a quelli di analoga natura, effettuati nell'anno precedente (in tal senso l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del ddl di conversione del decreto legge)
Come richiederlo	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio dei ministri
Attuazione	Il Dpcm, che dovrà essere emanato entro il 22 ottobre 2017, stabilirà modalità e criteri di attuazione

gli investimenti incrementali in pubblicità. Il bonus fiscale opera sotto forma di credito d'imposta e pertanto a partire dal 2018, i professionisti, lavoratori autonomi e le imprese di qualsiasi natura giuridica, potranno beneficiare del credito d'imposta in compensazione con la dichiarazione dei redditi (l'importo del bonus andrà inserito nel quadro RU).

L'obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, spingere imprese e lavoratori autonomi a utilizzare gli strumenti pubblicitari per sostenere lo sviluppo e la crescita della propria attività e, dall'altro, sostenere, convogliando risorse finanziarie il comparto dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall'art. 2, comma 2, legge n.198/2016.

Il beneficio sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 50/2017, ossia dal 24 giugno 2017.

Beneficiari e misure agevolative. Dalla lettura dell'art. 57-bis della manovra correttiva 2017, il bonus pubblicità ossia

il credito d'imposta pari al 75 o al 90% che spetta ai contribuenti in caso di investimenti in campagne pubblicitarie aventi un importo maggiore di almeno l'1% rispetto a quanto investito per lo stesso settore nell'anno precedente, spetta ai seguenti beneficiari:

- lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti (sia iscritti che non iscritti ad albi, ruoli o collegi);
- imprese: di qualsiasi natura giuridica.

La formulazione è dunque alquanto ampia e sembra includere in modo onnicomprensivo nel perimetro di riferimento dell'agevolazione tanto le imprese (a prescindere dalla loro forma giuridica) quanto i lavoratori autonomi (in particolare modo i professionisti). I requisiti del bonus pubblicità verranno tuttavia ufficializzati con il decreto attuativo.

Gli investimenti agevolabili. Il riconoscimento del credito d'imposta è connesso agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tali aspetti dovranno essere confermati con il decreto attuativo e l'estensione del bonus pubblicità anche alle campagne promozionali sul web probabilmente non verrà attuata.

Uno dei più importanti requisiti richiesti per beneficiare del bonus pubblicità è quello di effettuare gli investimenti in misura maggiore rispetto all'anno precedente, per cui se nel 2017 si è investito 10 mila euro, per beneficiare del bonus occorre che nel 2018 venga speso almeno l'1% in più rispetto ai 10 mila dell'anno prima, per cui almeno 10.100 euro. Ovviamente le aliquote del 75 o del 90% si applicano sul valore incrementale, cioè su 100.

In ogni caso, pertanto sarà prima necessario verificare che l'ammontare degli investimenti pubblicitari realizzati in un determinato anno sia superiore, almeno dell'1%, a quello degli investimenti effettuati nell'anno precedente.

Quindi, se si considera il 2018, per beneficiare del bonus pubblicità occorre che:

- nell'anno precedente alla domanda del bonus, si siano

effettuati investimenti pubblicitari;

- che tali investimenti, nel 2018, nell'anno di interesse, siano maggiori di almeno l'1% rispetto al 2017;

- che l'investimento in campagne pubblicitarie avvenga su: quotidiani e periodici; emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Pmi e start up innovative. Nel caso in cui l'investimento pubblicitario sia da parte di micro imprese, piccole e medie imprese e start up innovative, il credito d'imposta è elevato al 90% rispetto al 75% previsto per le altre categorie.

Il bonus è fruibile solo sotto forma di credito d'imposta in compensazione tramite modello F24 previa relativa domanda al dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio dei ministri.

Il decreto attuativo del presidente del consiglio fisserà i dettagli operativi del bonus: le regole, i requisiti, le modalità con cui presentare la domanda, i contribuenti beneficiari del bonus fiscale per gli investimenti pubblicitari e per quale tipologia di strumento editoriale spetterà il nuovo credito d'imposta fino al 90%.

Le modalità di calcolo. Dovrà essere chiarito dal decreto attuativo se il calcolo deve essere effettuato per massa, ovvero distinguendo tra i vari mezzi di comunicazione prescelti per gli investimenti pubblicitari (quest'ultima tesi sembra la più probabile).

A tale fine, per gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta (e cioè dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017), appare logico ritenere che il parametro storico da porre a raffronto (le spese di analoga natura sostenute nel 2016) sia corrispondentemente ragguagliato al periodo 24 giugno 2016-31 dicembre 2016. Il punto dovrà essere tuttavia confermato dal decreto attuativo. Pertanto, se si ipotizza che nell'anno 2017 non sia stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l'intera spesa in pubblicità.

La decorrenza. L'agevolazione, che scatta dal 2018, riguarderà, salvo contraria previsione del decreto di attuazione, gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017. Per stabilire il momento di effettuazione degli investimenti appare ragionevole l'applicazione dell'art. 109, comma 2, lett. b) del Tuir, che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

—© Riproduzione riservata—

Arriva nuova linfa per l'editoria

Oltre al bonus pubblicità, che è stato introdotto dal legislatore anche per cercare una soluzione alternativa agli incentivi statali per la ripresa dell'editoria, al sostegno a favore del comparto si aggiungono i finanziamenti che potranno essere concessi alle imprese editrici di nuova costituzione per promuovere progetti d'impresa innovativi. In materia di investimenti pubblicitari per imprese e professionisti le novità quindi non mancano. Per quest'ultima categoria, occorrerà valutare caso per caso l'opportunità di accedere al bonus pubblicità. A meno di soluzioni completamente dirimenti da parte del decreto di attuazione (che dovrà essere emanato entro il prossimo 22 ottobre), i professionisti, specie se iscritti ad albi, ruoli, ecc. dovranno attenersi alle regole in materia di pubblicità informativa disciplinate dai rispettivi ordini professionali. Sempre dal decreto di attuazione è particolarmente attesa l'indicazione che dovrà essere fornita relativamente all'agevolabilità degli investimenti pubblicitari sul web.

Agevolazioni a favore dell'editoria. Gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, previsti dalla legge editoria n. 198/2016, sono stati introdotti con l'art. 57-bis della manovra correttiva, insieme a misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione. In particolare il disposto prevede, oltre alla concessione di incentivi fiscali, anche misure di sostegno in favore delle imprese editoriali di nuova costituzione. Il comma 2 dell'art. 57-bis fa riferimento all'emanazione di bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle neo imprese editrici con decreto del capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio dei ministri. Ciò, al fine di «favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali». I finanziamenti saranno concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il Dpcm che definirà la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate alla Presidenza del consiglio dei ministri tra i diversi interventi di competenza (art. 1, comma 6, della legge 198/2016).

Anche in questo caso il limite massimo di spesa per il finanziamento della misura verrà stabilito annualmente con apposito Dpcm. Sono invece già fissati i tetti di spesa per finanziare i prepensionamenti dei giornalisti delle aziende editoriali in crisi, con età anagrafica di 58 anni per le donne e di 60 per gli uomini, che abbiano maturato almeno 25 anni di contributi: si tratta in tutto di 45 milioni di euro, distribuiti tra il 2017 e il 2021.

Il caso dei professionisti. Il Dpcm di attuazione del bonus fiscale, che dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, per i professionisti potrebbe tuttavia presentare, per la piena titolarità del diritto, dei vincoli in più, anche se la riforma degli ordinamenti professionali (attuata con il dpr 137/2012) ha previsto che «è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto «attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni» (art. 4, comma 1). In ogni caso, per maggiori infor-

mazioni ed eventuali conferme, occorrerà attendere il decreto attuativo.

Professionisti con albo. Per quanto riguarda i professionisti con albo, in particolare, dovranno attenersi alle regole in materia di pubblicità informativa stabilite dal dpr n. 137 del 7 agosto 2012, con il quale viene autorizzata la pubblicità informativa che non sia ingannevole, equivoca o denigratoria su:

- attività delle professioni regolamentate;
- specializzazioni e titoli posseduti;
- struttura del proprio studio;
- compensi richiesti per le prestazioni professionali.

L'inerenza delle spese pubblicitarie. In merito alle categorie professionali, è opportuno valutare un ulteriore aspetto. Perché le spese di pubblicità sostenute possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza. Tuttavia, secondo una interessante interpretazione della Ctp di Lucca (sentenza n. 722/2015), i costi pubblicitari sostenuti dal contribuente si considerano sempre inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle



norme tributarie. Secondo quanto previsto dal decreto attuativo del dm 19 ottobre 2008, all'art. 1, comma 1, si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa.

Aspetti contabili. Poiché l'art. 57-bis prevede che la concessione del credito d'imposta sia sottoposta agli «eventuali adempimenti europei», il decreto di attuazione dovrà anche chiarire la compatibilità dell'agevolazione con la normativa europea degli aiuti di stato. Peraltro, si ritiene che sussista tale compatibilità, poiché, quanto ai beneficiari, si tratta di misura agevolativa a carattere generale.

Quanto al trattamento contabile, il principio Oic 24, i costi di pubblicità possono rientrare tra i costi capitalizzati nella voce BI1 «Costi di impianto e di ampliamento» dello stato patrimoniale se rispettano i requisiti previsti dai paragrafi 41-43 dello stesso Oic 24 ovvero:

- i costi siano sostenuti in modo non ricorrente;
- esista un rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.

Qualora invece non soddisfino i suddetti requisiti, tali costi devono essere spesi nella voce B7 del conto economico, come previsto dall'Oic 12.

Digitale agevolato? Il governo ritiene di dover escludere i giornali editi sul web perché non espressamente citati dalla recente legge che elenca i soggetti autorizzati a raccogliere pubblicità. Sarà tuttavia il decreto di attuazione a sciogliere alcuni dei dubbi relativi al testo approvato che fa riferimento alla pubblicità su «stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali».

La ratio della norma è che non sono agevolati gli investimenti pubblicitari su web o mobile che non siano su testate giornalistiche, mentre rientra nel credito d'imposta tutta la pubblicità effettuata su tv e radio. C'è in particolare un dubbio da chiarire legato alle testate online, perché la legge, quando si riferisce alle televisioni e alle radio, specifica che possano essere analogiche o digitali, comprendendo le web tv, mentre riferendosi alla stampa quotidiana e periodica non riporta ulteriori indicazioni.

Altro punto che necessiterà di chiarimenti in sede di decreto attuativo: la spesa incrementale rispetto agli investimenti sullo stesso mezzo riguardano l'intera categoria (tv, radio ecc.) oppure si distingue tra quotidiano e periodico o, ancora, tra cartacei e telematici? E ancora: come si considerano ad esempio le agenzie di stampa?

Entrata in vigore. Secondo quanto stabilito durante l'iter parlamentare, «il credito d'imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge» e cioè dal 24 giugno 2017, essendo la legge 96/2017 pubblicata sul supplemento ordinario 95 della *Gazzetta Ufficiale* 144 del 23 giugno 2017. Si ritiene quindi che l'agevolazione sia immediatamente operativa, poiché assumono rilevanza le spese in campagne pubblicitarie sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017). Sul punto interverranno comunque i chiarimenti da parte del decreto attuativo e dell'Agenzia delle entrate.

—© Riproduzione riservata—

Finanziamenti a imprese e professionisti

Finanziamenti alle imprese editrici	L'articolo 57-bis prevede anche, al comma 2, l'emanazione di un bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, con Decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Professionisti con albo	La loro pubblicità informativa non deve essere ingannevole, equivoca o denigratoria in ordine a: <ul style="list-style-type: none">- attività delle professioni regolamentate;- specializzazioni e titoli posseduti;- struttura del proprio studio;- compensi richiesti per le prestazioni professionali
Questioni che il Dpcm dovrà chiarire	<ul style="list-style-type: none">• Applicabilità o meno del bonus pubblicità agli investimenti pubblicitari effettuati su internet;• verifica della sussistenza dell'investimento incrementale "per masse" ossia sul valore complessivo delle spese pubblicitarie, ovvero "per singola tipologia di pubblicità" (su quotidiani e periodici, televisiva/radiofonica)
Aiuti di stato	Il credito d'imposta del 75% è applicabile a tutte le imprese di tutti i settori, è esteso all'intero territorio nazionale ed è privo, nelle procedure di erogazione, di alcun potere discrezionale da parte dell'amministrazione pubblica. Pertanto si configurerebbe come aiuto non selettivo, per il quale non trova applicazione la disciplina degli aiuti di stato
Cosa manca per l'operatività del bonus	Mancano ancora le disposizioni di attuazione: con Dpcm dovranno essere definiti: le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione; le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito e la documentazione richiesta

Giovani e lavoro, over 30 penalizzati

Marco Panara

I numeri possono essere fuorvianti, anche se sono corretti. Il dato sulla disoccupazione giovanile per esempio (in miglioramento a giugno ma sempre a livelli terrificanti) è uno di quelli. La ragione è che l'indice della disoccupazione, che misura la percentuale di chi cerca lavoro rispetto alla somma di questi più tutti gli occupati, è stato costruito per gli adulti e in un'altra epoca.

segue a pagina 8

LA DISOCCUPAZIONE IN EUROPA

Dati 1° trimestre 2017, per fascia d'età, in %

	15-24 ANNI	25-29 ANNI	30-34 ANNI
 SPAGNA	41,7	24,8	17,5
 ITALIA	37,3	23,1	14,3
 FRANCIA	22,8	13,9	10,6
 UE 27	19,9	13,3	10,5
 GERMANIA	7,0	5,2	4,8

Fonte: Eurostat

S. DI MEO



Giovani e occupazione i veri numeri dell'Italia gli over 30 sono senza rete

LA DECONTRIBUZIONE TRANSITORIA, COSÌ COME PROPOSTA DAL GOVERNO, PUÒ ESSERE UN AIUTO MA NON BASTA DA SOLA A STABILIZZARE LA SITUAZIONE. E I PIÙ MATURI POTREBBERO ESSERE PENALIZZATI

Marco Panara

segue dalla prima

Un'epoca in cui andare alle scuole superiori e all'università erano in pochi. Lo riconoscono le stesse Istat ed Eurostat. «L'indicatore ha il suo limite nella classe di età 15 — 24 anni, che a differenza delle successive è disomogenea perché gran parte dei ragazzi sono studenti — spiega Roberto Monducci, direttore della produzione statistica dell'Istat — si misura meglio la dimensione del problema con la percentuale dei disoccupati rispetto alla popolazione di quella fascia di età». Utilizzando questo criterio il numero che emerge è il sempre preoccupante ma meno drammatico: 9,1 per cento. Il che vuol dire che i giovani disoccupati italiani non sono uno su tre ma un po' meno di uno su dieci, poiché gran parte degli altri vanno a scuola o frequentano l'università. Aver ridimensionato il dramma non vuol dire che non sia un problema, perché anche quel 9,1 per cento dimostra che da noi per un giovane entrare nel mondo del lavoro è assai più difficile che in Francia, in Germania, nel Regno Unito e in buona parte del resto di Europa che hanno percentuali decisamente più basse.

Utilizzando questo indice della percentuale dei disoccupati sulla popolazione si scopre che il problema non diminuisce ma si aggrava con l'aumentare dell'età, poiché dal 9 e poco più per cento dei disoccupati fino a 24 anni si passa al 15,9 per cento dei loro fratelli maggiori

che hanno tra 24 e 29 anni e all'11,2 per cento di quelli che sono fra 30 e 35. Queste sono le classi di età in cui la scuola e dell'università dovrebbero essere finite (anche se in Italia c'è un numero di studenti fuori corso che non ha riscontro nel resto d'Europa), si dovrebbe entrare stabilmente nel mondo del lavoro e cominciare a costruirsi una famiglia. In Italia in troppi sono esclusi da questo programma perché in questa fase fondamentale della loro vita adulta non trovano un lavoro o non trovano un lavoro stabile e qualificato. «La performance occupazionale dei giovani adulti è peggiorata — dice Monducci — e questo ha effetti demografici (perché non fanno figli) ed economici pesanti e strutturali per il paese».

La crisi più lunga e grave della storia repubblicana ci ha messo del suo, ma a complicare il rapporto tra i giovani e il lavoro ci sono anche dei fattori che sono legati alla struttura della nostra economia. «Il problema principale nel rapporto tra giovani e mercato del lavoro in Italia è l'inserimento, che è reso più difficile dal fatto che abbiamo un sistema produttivo poco innovativo che punta più sull'esperienza che sulle competenze generali e la nuova energia che un giovane può portare» dice Emilio Reyniri, sociologo del lavoro e docente all'Università di Milano Bicocca».

I ragazzi e i giovani adulti quindi entrano nel mondo del lavoro più tardi e con maggiore difficoltà, ma il problema non è solo questo, perché anche quando lo trovano il la-

voro è spesso a termine e poco qualificato. Sul primo punto si sta concentrando in queste settimane il governo, che sembra intenzionato a inserire nella legge di bilancio una decontribuzione del 50 per cento della durata di tre anni per i neoassunti a tempo indeterminato entro i 29 anni di età. Il provvedimento sarebbe permanente e ha l'obiettivo di accelerare i tempi di stabilizzazione, oggi spesso indecentemente lunghi. I nuovi posti creati dalla ripresa dovrebbero, grazie al minor costo per le imprese, diventare stabili in un tempo più breve. Sarebbe il primo provvedimento permanente focalizzato sul lavoro giovanile, che peraltro si va ad aggiungere ai trattamenti di favore previsti dall'apprendistato, dal Bonus Sud (che scade a fine 2017), da Garanzia Giovani (che scade anch'essa a fine anno ma dovrebbe essere rinnovata).

«Con una ripresa non ancora solida permane la prudenza delle imprese che quindi privilegiano il tempo determinato, dice Guglielmo Loy, segretario confederale della Uil — se però dopo i tre anni di decontribuzione la differenza di costo tra tempo determinato e tempo indeterminato torna ad appiattirsi c'è il rischio che le imprese tornino a privilegiare il tempo determinato. Bisogna pensare a un passaggio ulteriore che renda meno costoso il tempo indeterminato o più oneroso quello determinato».

In parte diversa è la posizione della Cgil: «Le decontribuzioni non ci entusiasmano perché riteniamo più importante lavorare sulla creazione dei posti che sulla riduzione dei costi. E poi passare da una decontribuzione generalizzata ad una selettiva vuol dire escludere una fascia di persone, anche se siamo consapevoli che il problema

dei giovani è cruciale. Si dovrebbero rafforzare l'apprendistato e coordinare gli interventi con Garanzia Giovani».

La decontribuzione triennale permanente focalizzata sui giovani fino a 29 anni sulla quale punta il governo ha l'obiettivo di accelerare strutturalmente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro prima dei trent'anni, così da evitare in futuro di avere ancora un così elevato numero di over 30 ancora disoccupati o precari. Tuttavia rischia di spiazzare i trentenni disoccupati o con contratti a termine di oggi, la generazione meno fortunata che è arrivata sul mercato del lavoro all'esplodere della crisi e quindi ha avuto tempi di inserimento e stabilizzazione lunghissimi, e che ora rischia di essere scavalcata dalla generazione successiva.

«Noi avevamo proposto una decontribuzione biennale del 100 per cento per i neoassunti fino a 35 anni e il provvedimento che va emergendo è meno incisivo ma va nella stessa direzione — dice Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria con la delega per il lavoro — ma per gli over 30 si profila una nuova concorrenza interna che rischia di penalizzarli».


Il governo sembra consapevole di tutto ciò, ma l'innalzamento dell'età comporta problemi di bilancio e vincoli europei (per la Ue si è giovani fino a 24 anni e viste le particolari difficoltà del paese è stata concessa all'Italia di portare il limite a 29). Si sta pensando quindi a un provvedimento transitorio per gli over 30 e, soprattutto, ad un asciugamento dei contratti a termine. Vedremo.

Il problema di fondo tuttavia rimane la quantità dei nuovi posti e la loro qualità. Negli ultimi tre anni la ripresa ha consentito la creazione di nuovi posti di lavoro, anche se ancora decisamente insufficienti, ma mentre in tutta Europa si so-

no ridotti i lavori a qualificazione media (impiegati e operai specializzati più facilmente sostituibili dalle macchine) e sono aumentati quelli di fascia alta e di fascia bassa, e in tutti i principali paesi la fascia alta è cresciuta più di quella bassa, in Italia è avvenuto il contrario: sono aumentati i lavori che richiedono qualificazione inferiore e meno o per nulla quelli che richiedono una qualificazione elevata. E questo spiega come mai l'Italia produca assai meno laureati degli altri e neanche a quei pochi riesca a dare un lavoro.

Secondo l'analisi di Reyneri (vedi *lavoce.info*) i dieci punti di differenza tra il tasso di occupazione italiano (lavora il 47,8% della popolazione tra 15 e 65 anni) e quello medio dell'Europa a 15 (57,8 per cento) sono dovuti per i quattro quinti alla fascia dei lavori ad alta qualificazione: nelle classifiche per tipo di attività siamo in vetta nelle percentuali delle occupazioni elementari e degli addetti alle vendite e ai servizi personali, e tra gli ultimi in quelle dei tecnici, delle professioni intellettuali e, di gran lunga, nella percentuale dei manager. È la triste conferma dell'arretratezza dell'Italia nonché la ragione per la quale anche quando la congiuntura è favorevole cresce meno degli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




A sinistra, l'enorme affluenza a un concorso pubblico. Spesso per poche unità messe a concorso si presentano migliaia di candidati



Il ministro del Lavoro, **Giuliano Poletti** (1), **Maurizio Stirpe** (2), vice presidente di Confindustria con delega per il lavoro, **Marco Leonardi** (3), cons. econ. di Palazzo Chigi

TROPPI CONTRATTI A TERMINE

Andamento dell'occupazione dipendente e della % di rapporti a termine in Italia; dati mensili destagionalizzati



IL BUCO È NEL SETTORE PUBBLICO

Tasso di occupazione per settore economico, in %

	Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio, trasporti, alberghi, ristoranti	Comunicazioni, servizi finanziari	Servizi professionali e amministrativi	Altri servizi	Pubblica amministrazione	Istruzione	Sanità
SVEZIA	1,4	8,7	5,1	15,4	5,9	10,0	3,8	5,0	8,8	11,6
GERMANIA	1,1	15,5	5,0	17,0	5,0	7,8	3,5	5,3	4,9	9,6
R. UNITO	1,0	8,0	5,3	17,4	6,7	8,7	4,1	4,5	7,7	9,6
UE 15	1,8	10,4	4,4	16,2	4,8	7,1	3,8	4,7	5,2	8,1
FRANCIA	1,8	8,8	4,1	14,3	4,8	6,2	3,4	5,9	4,8	9,3
SPAGNA	2,6	8,1	3,5	17,9	3,6	6,0	4,6	4,1	4,1	4,9
ITALIA	2,2	11,4	3,6	14,4	3,4	6,1	4,4	3,2	3,9	4,6

Fonte: Eurostat, Labour force survey

S. DI MEO

DISOCCUPAZIONE A CONFRONTO

Dati I° trimestre 2017, per fascia d'età, in %


	Tasso di disoccupazione			Disoccupati sul totale della popolazione		
	15-24 ANNI	25-29 ANNI	30-34 ANNI	15-24 ANNI	25-29 ANNI	30-34 ANNI
SPAGNA	41,7	24,8	17,5	13,2	20,9	15,6
ITALIA	37,3	23,1	14,3	9,7	15,9	11,2
FRANCIA	22,8	13,9	10,6	8,1	11,1	9,1
UE 27	19,9	13,3	10,5	7,7	10,9	9,0
GERMANIA	7,0	5,2	4,8	3,5	4,3	4,1

Fonte: Eurostat

S. DI MEO

L'EUROPA DEI NEET

In età 15-29 anni, non al lavoro, nè a scuola o università, nè in formazione, in %



Fonte: Eurostat

S. DI MEO

POCHI POSTI PER I PIÙ QUALIFICATI

Tasso di occupazione per fascia di livello professionale, 2016

	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
SVEZIA	23,2	13,2	39,4
GERMANIA	20,7	20,3	33,2
R. UNITO	23,7	13,7	35,7
UE 15	22,2	15,6	28,7
FRANCIA	21,3	13,2	29,0
SPAGNA	25,6	14,1	19,6
ITALIA	20,4	15,8	20,4

Fonte: Eurostat, Labour force survey

S. DI MEO

FANALINO DI CODA PER PROFESSIONISTI E MANAGER

Tasso di occupazione in %


	Occupazioni elementari	Operai semi-qualificati	Addetti vendite e servizi personali	Impiegati	Tecnici	Professionisti intellettuali	Manager	TOTALE
SVEZIA	3,7	4,7	14,8	4,9	13,8	21,1	4,5	67,5
GERMANIA	5,8	4,4	10,5	9,9	16,8	13,1	3,4	63,8
R. UNITO	6,3	3,7	13,7	6,9	9,1	18,7	7,9	66,3
UE 15	6,3	4,2	11,6	7,0	11,4	13,2	4,0	57,8
UE 27	6,1	4,9	11,3	6,4	10,7	12,8	3,9	56,1
FRANCIA	6,5	4,8	10,0	5,4	13,1	11,3	4,6	55,6
SPAGNA	7,8	4,5	13,3	6,0	6,6	10,6	2,4	51,1
ITALIA	6,5	3,9	10,0	7,0	10,1	8,3	2,1	47,8

Fonte: Eurostat, Labour force survey

S. DI MEO

IL TREND

Tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni, in %



S. DI MEO



A sinistra, **Susanna Camusso** (1), segretario generale della Cgil e **Carmelo Barbagallo** (2), segretario generale della Uil



Nel grafico, i vari tassi di disoccupazione

LA RIPRESA? È STRUTTURALE ANCHE GLI SGRAVI DEVONO ESSERLO

Dopo aver saturato la capacità produttiva, dalla metà del 2016 le imprese hanno ricominciato a investire in impianti. Ma il parco macchine è invecchiato e la cassa è servita per i debiti. Ecco perché il pacchetto Calenda va rafforzato

di **Riccardo Gallo***

Domani il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda presenterà i primi dati sugli incentivi del piano nazionale Industria 4.0. Potrebbero arrivare importanti notizie sul processo di modernizzazione del sistema produttivo del Paese. Di quarta rivoluzione industriale si parlava già da cinque anni quando nel 2016 Klaus Schwab presidente esecutivo del World Economic Forum la teorizzò, la chiamò Industry 4.0, individuò nella digitalizzazione la sua forza motrice e spiegò che, a differenza delle prime tre rivoluzioni della storia, questa produrrà effetti su tutto il sistema economico, sociale, ambientale, umano. Avrà una velocità di sviluppo e diffusione enormemente superiore. Comporterà costi iniziali molto inferiori al passato. Migliorerà la qualità della vita in termini di benessere.

La graduatoria

I Paesi che non hanno una infrastruttura istituzionale adeguata sono lenti nel rispondere al cambiamento e quindi restano indietro, così dice Schwab. Non a caso, in una graduatoria per competitività digitale dell'Itd World Competitiveness Center l'Italia nel 2017 sta giù, occupa il trentanovesimo posto su 63 Paesi. Il governo ha pensato di orientare quasi tutta la politica industriale su questa partita. Come dargli torto? Visto che il cambiamento travalica l'ambito industriale e pervade il mondo del lavoro e l'intera società, il ministro Calenda ci si è impegnato personalmente.

La rivoluzione digitale tende a ridurre il ricorso al lavoro delle persone, a partire da quello manuale. Le innovazioni cambiano sia la domanda di prodotti e servizi, sia l'organizzazione del lavoro e lo fanno a una velocità tanto alta che è difficile prevedere quali competenze serviranno nel prossimo futuro. A fine agosto, alcuni analisti hanno rammentato il carattere *jobless* della quarta rivoluzione industriale per spegnere l'entusiasmo di chi in Italia brinda ai segnali di ripresa; altri hanno risposto che

I numeri dell'industria

L'inversione di tendenza nel processo di deindustrializzazione

Valore aggiunto/
Fatturato netto
in percentuale

Fonte: elaborazioni
Gallo su dati Mediobanca




Andamento degli investimenti e indicatore di incertezza

Indicatore di incertezza (scala destra)

Variazione percentuale investimenti (scala sinistra)

Fonte: elaborazioni
Carnazza su dati Istat



E



Il libro

Il ruolo degli investimenti nel tessuto produttivo e l'importanza dell'industria 4.0 sono il tema del libro di Riccardo Gallo, «L'industria fa la quarta rivoluzione, ma solo dove c'è e sempreché sopravviva», in uscita a fine mese (Guida editori)

no, non è vero, la ripresa occupazionale in atto è certa e documentata; altri ancora hanno accusato i primi di essere accecati da ostilità contro il governo. Personalmente, ritengo che la perdita occupazionale verificatasi in questa legislatura nelle imprese medie e grandi stia per essere colmata, ma questo nonostante che a tutto il 2016 la quarta rivoluzione da noi non si sia vista ancora.

Mi spiego meglio, avendo elaborato dati pubblicati ad agosto 2017 da fonti autorevoli (Banca d'Italia, Istat, Mediobanca). Nel corso di questa legislatura, l'indice di incertezza è tornato ai minimi storici, le imprese hanno recuperato contenuto industriale (il valore aggiunto è salito dal 16,4%



del fatturato a fine 2012 al 19,7% nel 2016), hanno migliorato la produttività del lavoro (più 3,5% nel 2016) e la redditività delle vendite (dal 3 al 5%). Con una banale analisi di break-even mi è stato facile dimostrare che questi recuperi sono merito esclusivo di un miglior utilizzo della capacità produttiva installata (salito dal 71% medio nel 2012 all'80% nel 2016). Quando gli impianti si avvicinano al pieno sfruttamento, le imprese decidono di investire in ampliamenti e innovazioni. E infatti gli investimenti materiali sono stati segnalati in ripartenza da metà 2016. Considerati i tempi tecnici di cantiere e di lancio dei rispettivi nuovi prodotti, gli investimenti in corso dispiegheranno i loro effetti benefici nei primi mesi della prossima legislatura. È congiunturale questa ripresa? Forse sì, ma è gravida di strutturalità. La Banca d'Italia ha dimostrato che lo strumento più efficace nel rilancio degli investimenti è il Superammortamento al 140 per cento. Il governo lo varò nell'autunno del 2015 riprendendo una mia proposta del mese di maggio, identica nel principio ma non limitata al 140 per cento. Scrisi: «La prossima legislatura partirebbe con il turbo». Pochi ci credettero. Nel 2016 il governo rilanciò con l'Iperammortamento al 250 per cento e lo mise al servizio di Industria 4.0.

La salute delle imprese

Nel frattempo, in questi ultimi anni (e non è una contraddizione) i mezzi di produzione sono ulteriormente invecchiati: l'anzianità media è salita da 17,1 anni nel 2012 a 19,7 nel 2016, con un aumento di due anni e mezzo nei quattro trascorsi. Le imprese hanno migliorato lo stato di salute patrimoniale e finanziaria: il rapporto tra debiti finanziari e capitale di rischio è sceso da 0,86 nel 2012 a 0,69 nel 2016, perché con la cassa non reinvestita hanno rimborsato debiti finanziari. Ciò conferma che la loro riluttanza a investire non era da imputare a un'insufficienza del credito. In un'industria invecchiata, ma senza incertezze, sana e di nuovo propensa a investire, il piano Industria 4.0 (se fa sistema) arriva al momento giusto. L'iperammortamento è il catalizzatore, va confermato e rafforzato.

**Professore Economia industriale
Università La Sapienza Roma*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il piano

Carlo Calenda è ministro dello Sviluppo economico dal 2016. Nel corso del suo mandato ha lanciato il Piano nazionale Industria 4.0 per il rilancio delle imprese italiane, grazie a investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica, pensato soprattutto per il mondo delle Pmi

Cantieri. Per i terreni è richiesta una doppia valutazione di conformità, sia per la provenienza sia per la destinazione

Bonifiche con riutilizzo parziale

Il decreto sulle terre e rocce da scavo ammette il recupero del materiale non contaminato

PAGINA A CURA DI
Federico Vanetti

Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo (Dpr 120/2017) sblocca il riutilizzo di terreno non contaminato, anche in siti soggetti a bonifica. In passato, si è spesso discusso di questa possibilità. La delicatezza dell'argomento (con il rischio di creare confusione tra terreni contaminati destinati a smaltimento e quelli non contaminati riutilizzabili) aveva spinto molti operatori ed enti di controllo ad assumere posizioni conservative o restrittive, volte a vietare questa pratica perlomeno fino alla conclusione della procedura di bonifica. Solo alcuni enti hanno adottato prassi volte a incentivare un maggior riutilizzo del terreno scavato, cercando di coordinare la normativa ambientale sulle bonifiche con quella sulle terre e rocce da scavo.

Il Dpr 120, entrato in vigore il 22 agosto scorso, fornisce finalmente indicazioni che chiariscono la questione e che dovrebbero uniformare la disciplina a livello nazionale: il riutilizzo del terreno non contaminato scavato in siti sottoposti a bonifica ai sensi del Dlgs 152/06 è oggi possibile, ma a determinate condizioni.

Il nuovo decreto contiene diversi articoli di coordinamento tra le due discipline:

- l'articolo 12, relativo ai grandi cantieri in Via (valutazione di impatto ambientale) o Aia (autorizzazione integrata ambientale);
- gli articoli 25 e 26 che dettano una disciplina generale applicabile a tutti gli altri cantieri.

Nei grandi cantieri per redigere il piano di utilizzo e verificare i requisiti di qualità ambientale del materiale scavato, l'operatore privato deve ora chiedere ad Arpa una validazione dei valori dei terreni da riutilizzare per veri-

ficare il rispetto delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) con riferimento sia al sito di produzione (in bonifica) sia al sito di destinazione per il riutilizzo.

L'agenzia di controllo, quindi, deve dare riscontro entro 60 giorni. In caso di validazione positiva, l'operatore può procedere alla redazione del piano di utilizzo.

La validazione va resa sulla base dei risultati della caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006, con il che si può desumere che la possibilità di riutilizzo dei terreni provenienti da un sito in bonifica sia possibile solo dopo il completamento della caratterizzazione e non anche prima, previa esecu-

DOPPIO BINARIO

Solo per i grandi interventi soggetti a Via o Aia scatta la validazione preventiva dei risultati da parte dell'Arpa

zione di indagini mirate.

Questa procedura trova conferma anche nella norma generale (articolo 25) applicabile a tutti gli altri cantieri, in quanto - ad eccezione della disciplina speciale per le opere lineari (Dl 133/14, articolo 34) - possono essere programmate attività di scavo solo in siti sottoposti a bonifica che siano già stati caratterizzati.

L'articolo 25, tuttavia, prevede per gli altri cantieri che, oltre alle indagini di caratterizzazione, siano comunque condotte indagini di dettaglio concordate con Arpa in relazione alle aree di scavo (che sostanzialmente integrano la caratterizzazione) e che gli scavi non creino pregiudizio agli interventi volti a contenere o gestire la contaminazione con possibile ri-

schio di aggravamento dell'inquinamento. Infine, qualora durante gli scavi edilizi si accertassero nuove situazioni di contaminazione, queste dovranno comunque essere gestite nell'ambito della procedura di bonifica e non secondo la disciplina sulle terre e rocce da scavo.

L'articolo 26 integra questa procedura consentendo sempre il riutilizzo del terreno scavato nel sito in bonifica qualora siano rispettate le Csc applicabili alla specifica destinazione d'uso del sito, consentendo altresì di prevedere e disciplinare nel progetto di bonifica le modalità di riutilizzo dei materiali scavati conformi.

È ammesso anche il riutilizzo in sito del terreno scavato non conforme alle Csc, ma conforme alle Concentrazioni soglie di rischio (Csr) determinate con l'analisi di rischio, a condizione che tale riutilizzo sia valutato in occasione di tale analisi e sia limitato all'interno delle medesime aree sottoposte ad analisi di rischio. Le nuove previsioni forniscono sicuramente utili chiarimenti e soluzioni per poter limitare i conferimenti del terreno scavato e non contaminato in impianti di rifiuti, incentivandone così il riutilizzo nel medesimo sito o in siti esterni.

Tuttavia, la scelta legislativa di valutare la doppia conformità dei terreni scavati (conformità delle Csc sia del sito di produzione, sia del sito di destino) di fatto impone comunque una maggior restrizione al riutilizzo dei terreni scavati. Forse, la scelta più coraggiosa sarebbe stata quella di prevedere la verifica riferita al solo sito di destino, consentendo così una ancor più maggiore flessibilità nella gestione dei cantieri di bonifica, con contenimento dei costi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le regole per il reimpiego



OPERAZIONE	CONDIZIONI	SITO DI DESTINAZIONE
Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in grandi cantieri (Via o Aia) sottoposti a procedura di bonifica <i>Articolo 12, Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none">• Caratterizzazione completata• Validazione da parte di Arpa (per le Csc doppia conformità: sito produzione e destinazione)	Esterno al sito di produzione
Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in cantieri sottoposti a procedura di bonifica <i>Articolo 25 Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none">• Caratterizzazione completata• Indagini integrative da concordarsi con Arpa• Compatibilità con gli interventi previsti per la gestione della bonifica	Esterno al sito di produzione
Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in cantieri sottoposti a procedura di bonifica <i>Articolo 26, Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni previste dall'articolo 25 del Dpr 120/17• Conformità Csc o, in alternativa, conformità Csr se valutate nell'ambito dell'analisi di rischio e riutilizzate nelle aree sottoposte ad analisi di rischio	Interno al sito di produzione
Riutilizzo del materiale scavato non contaminato nello stesso sito di produzione <i>Articolo 24, Dpr 120/17 e articolo 185, Dlgs 152/06</i>	<ul style="list-style-type: none">• Indagini sul terreno• Piano preliminare di utilizzo in caso di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale	Interno al sito di produzione

Le procedure. Le indagini necessarie

Campionamento sempre obbligatorio per il riuso in sito

■ Dopo una lunga attesa, il decreto sulle terre e rocce da scavo ha coordinato una normativa alquanto complessa e confusa. Da un lato ha introdotto importanti semplificazioni, ma dall'altro, ha aggravato alcune procedure, tra cui quella per il riutilizzo dei materiali scavati nello stesso sito di produzione.

La casistica era di fatto già prevista dall'articolo 185, comma 1, lettera c) del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) il quale si limitava ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, il terreno non contaminato scavato e riutilizzato nello stesso sito. La stessa norma, tuttavia, non imponeva specifiche modalità di verifica della non contaminazione del terreno, lasciando così agli operatori e agli enti di controllo una certa discrezionalità nel valutare la qualità ambientale del terreno.

L'articolo 24 del Dpr 120/2017, invece, integra la disciplina del decreto 152 e prescrive che la non contaminazione sia verificata mediante la caratterizzazione del terreno scavato descritta all'allegato 4 dello stesso Dpr, ossia mediante campionamento e analisi del terreno.

Se da un lato la norma appena entrata in vigore fornisce una specifica metodologia sulle verifiche da condurre, dall'altro è evidente che tale norma aggravava la procedura di riutilizzo in sito del materiale scavato.

La discrezionalità di valutazione concessa dall'articolo 185 consentiva - secondo canoni di ragionevolezza - un confronto tra operatore e enti volto a determinare quando effettivamente fosse opportuna un'indagine in campo e quando, invece, fosse sufficiente una va-

lutazione della situazione generale dell'area; ad esempio in terreni agricoli o aree mai utilizzate per attività antropiche, poteva risultare sufficiente una valutazione probabilistica sul rischio di contaminazione del sito. La nuova norma, invece, prescrive sempre la verifica mediante analisi, senza neppure differenziare tra piccoli o grandi cantieri.

Inoltre, se il riutilizzo nel medesimo sito di produzione è previsto in un progetto sottoposto a Via, l'operatore è tenuto a predisporre un piano preliminare di utilizzo che integrerà lo

LA PRASSI PRECEDENTE

Per gli operatori e gli enti di controllo eliminata la discrezionalità di valutare caso per caso la necessità di analisi

studio di impatto ambientale, analogamente alla disciplina prevista per i grandi cantieri.

In sede di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori, il piano dovrà essere integrato con i risultati del campionamento dei terreni e con l'indicazione più precisa dei volumi da scavare e riutilizzare, la collocazione e durata dei depositi e la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. I risultati delle analisi devono essere trasmessi agli enti di controllo prima dell'inizio dei lavori.

Il nuovo decreto, dunque, impone verifiche più severe per il riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione, aggravando così una prassi che si era ormai consolidata da anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre vie. Ma per il Cnf restano forti criticità

Per la Corte Ue consumatori senza avvocato

■ Nelle procedure di ADR, l'assistenza obbligatoria dell'avvocato, più che la regola, è l'eccezione. Se chi intende agire in giudizio per una lite che rientra tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità deve prima avviare la conciliazione con l'assistenza di un avvocato, in tutti gli altri casi farsi seguire da un legale è facoltativo.

A precisare il raggio dell'obbligo di assistenza legale è intervenuta anche la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza 457 depositata il 14 giugno scorso (nella causa C-75/16), ha chiarito che la direttiva «ADR consumatori» (11/2013), finalizzata a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie, si applica alla mediazione in Italia se soddisfa questi tre presupposti cumulativi:

- è promossa da un consumatore contro un professionista con riferimento a obbligazioni derivanti dal contratto di vendita o di servizi;
- è indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa;
- è affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione Ue.

La Corte di giustizia rileva in particolare che «la normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato».

Sulla questione è intervenuto il Consiglio nazionale forense con una nota di approfondimento dell'Ufficio studi (scheda 56/2017) trasmessa il 4 luglio scorso agli Ordini forensi, con la

quale si precisa che la sentenza della Corte Ue non ha un impatto diretto sui procedimenti di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 28/2010. Il Cnf, dopo aver precisato che nel sistema italiano della mediazione la necessità dell'assistenza dell'avvocato «costituisce una garanzia e non già un costo superfluo e vessatorio», rileva taluni profili critici nella sentenza Ue; in particolare, si evidenzia come senza la piena attuazione del regime normativo degli organismi ADR per i consumatori non si possa estendere al procedimento di mediazione in vigore il divieto dell'obbligo dell'assistenza legale.

In effetti, secondo quanto risulta dai lavori del tavolo di coordinamento tra le autorità competenti, presso il ministero della Giustizia è in corso di revisione il decreto ministeriale 180/2010, tenendo conto che per il Codice del consumo la direttiva ADR consumatori si applica anche «agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale» (articolo 16, commi 2 e 4, decreto legislativo 28/2010).

Resta fermo che l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria per i risparmiatori che, prima di avviare un giudizio in tema di contratti bancari o finanziari, scelgono di seguire i percorsi stragiudiziali alternativi alla mediazione, che consentono comunque di soddisfare la condizione di procedibilità. Si tratta dei ricorsi all'Arbitro bancario e finanziario (Abf) e all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf): di fronte a questi organismi il ricorrente può presentarsi da solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo scenario. Già raggiunti gli obiettivi di incidenza delle rinnovabili sui consumi finali

In Italia trend da primato per elettrico e termico

La Strategia energetica: il 27% da fonti verdi entro il 2030

Celestina Dominelli

La road map per l'Italia l'ha ribadita la nuova Strategia energetica nazionale (Sen) su cui si è aperta a metà giugno una consultazione pubblica, giunta al traguardo la scorsa settimana. Un documento di oltre 230 pagine in cui si delineano i contorni di quella transizione che dovrà accompagnare la penisola verso un'economia a emissioni zero al 2050, in linea con le direttive Ue. Un traguardo, quest'ultimo, tecnicamente raggiungibile ed economicamente sostenibile, purché si agisca su un mix di leve strategiche, che fa perno soprattutto sull'efficienza energetica, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sull'ulteriore sviluppo delle rinnovabili che, date le loro caratteristiche intrinseche di discontinuità e non programmabilità, richiederanno ulteriori sforzi sulla rete elettrica (peraltro già previsti dai piani di sviluppo del gestore nazionale), ma anche un'adeguata capacità di stoccaggio dell'energia.

I numeri, messi nero su bianco nella Sen, confermano innanzitutto l'obiettivo al 2030 del 27% di fonti "verdi" sui consumi finali: più ambizioso di quello comunitario secondo il governo, giudicato invece un po' troppo timido dagli addetti ai lavori, secondo i quali, soprattutto nel settore elettrico, la penetrazione delle rinnovabili (prevista al 48-50%) potrebbe agevolmente oltrepassare l'asticella del 55%, con i

miglioramenti già programmati della rete nazionale, come detto, ma anche definendo regole di mercato adeguate ed estendendo alcune delle misure di supporto come quelle per il rifacimento degli impianti non solo all'eolico - come comunque contemplato dal piano governativo -, ma anche alle altre tecnologie che presentano un notevole potenziale. In questo modo, si andrà a rafforzare un parco di generazione già ben consolidato lungo il territorio, che potrà contribuire al completamento della fase di transizione. A tale transizione, come ricorda la stessa Sen, il mondo elettrico ha fornito un sostanzioso contributo (circa 35% di generazione rinnovabile sulla domanda elettrica) grazie al quale, già nel 2015, l'obiettivo 20-20-20 - fissato dal pacchetto Clima-energia varato dall'Unione Europea nel 2009 - pari al 17% delle rinnovabili sui consumi finali per l'anno 2020, è già stato superato, doppiando anche le maggiori economie europee (dalla Francia alla Germania).

Un trend da primato, insomma, che fa il paio con i risultati centrati anche nel termico, dove l'Italia, sempre guardando al 2015, ha raggiunto una incidenza delle fonti alternative, pari al 19,2%, praticamente in linea con gli obiettivi al 2020 (pari a circa il 20%) e dove l'asticella per gli anni a venire è fissata ora al 28-30%. Un approdo ulteriore che andrà raggiunto attraverso forme selettive di sostegno e privilegiando ancora di più quelle soluzioni in autoconsumo, che risultino soprattutto commisurate al beneficio apportato al sistema, sia esso l'abbattimento delle emissioni o la riduzione della dipendenza energetica, altro tassello clou della rotta governativa. Quest'ulti-

ma, passando poi ai trasporti, è chiamata a uno sforzo importante sulla mobilità alternativa con un maggiore ricorso all'elettrificazione e al gas (compressore o liquefatto), anche aumentando, su questo secondo tassello, ancora di più la diversificazione già in atto.

Perché, come sottolinea anche un recente studio di Deloitte proprio sulla transizione verso la decarbonizzazione dell'economia italiana, è questo, più di altri, il settore-fermo, al 2015, al 6,4% di penetrazione delle rinnovabili sui consumi finali - che dovrà assicurare un apporto fondamentale per raggiungere quel traguardo, tramite la riduzione di un terzo della relativa quota di emissioni. Come? Il report prospetta un parco auto al 2050 rivoluzionario rispetto a quello attuale, con il 100% di vetture e moto elettriche - che, tradotto, lato legislatore, vuol dire anche, tra l'altro, semplificare e uniformare a livello nazionale, magari con una regia unica, le procedure per l'installazione delle colonnine di ricarica e l'allocatione dei fondi - il raddoppio del trasporto collettivo, il 70% di trasporto leggero merci elettrico e il 60% di quello pesante su ferro o a gas naturale. Un cambio di passo sostanziale, quindi, non più differibile, che, insieme a una più decisa spinta anche nell'industria e nel residenziale (tra i comparti più inquinanti), rappresenta il necessario viatico per centrare gli obiettivi dell'Europa di riduzione delle emissioni da qui al 2050. In vista di quella deadline, osserva ancora Deloitte, la transizione prevede investimenti per un ammontare medio stimabile di circa 9 miliardi di euro l'anno, soprattutto nel settore elettrico - che sarà cruciale, osserva ancora Deloitte, per arrivare a

un'economia low-carbon - e nell'efficienza energetica.

Su quest'ultimo versante, dove la barra è puntata principalmente, oltre che sui trasporti, sui servizi e sul residenziale (viste anche le efficienze già realizzate nel settore industriale), l'asticella, indicata da Bruxelles e confermata nella Sen, è di una riduzione attesa di consumi di energia pari a circa 9 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) l'anno. Con l'Italia che, performance alla mano, è sicuramente sulla buona strada - basti pensare, per esempio, alla digitalizzazione delle reti di distribuzione di elettricità con i contatori di seconda generazione che porteranno notevoli risparmi - e sta facendo meglio di altri paesi europei (dalla Francia alla Spagna), ma non deve assolutamente cullarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sen

La Strategia energetica nazionale (Sen) è un documento pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 10 Maggio e poi sottoposto a consultazione pubblica. La consultazione si è conclusa la scorsa settimana. L'anno di target è il 2030 e questo documento è il frutto di anni e anni di lavoro e consultazioni con le più importanti associazioni industriali italiane, oltre che workshop internazionali e l'ultimo G7 con tema energia e ambiente. La Sen 2017 si rifà direttamente al Piano Europeo per l'Energia.






Il quadro

LE EMISSIONI IN ITALIA NEGLI ANNI

Consuntivi e target europei.
 Le emissioni italiane al 2050 dovranno essere comprese tra 26 e 104 MtCO₂eq.
Dati in MtCO₂eq - megatonnellate, cioè milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente




EMISSIONI IN ITALIA DI GAS SERRA PER SETTORE

Periodo 2014. In MtCO₂eq

81%

19%



Fonte: Commissione Europea, UNFCCC, Eurostat

I numeri



MERCATO ELETTRICO

Alla transizione il mondo elettrico ha fornito un sostanzioso contributo (circa 35% di generazione rinnovabile sulla domanda elettrica) grazie al quale, già nel 2015, l'obiettivo 20-20-20 - fissato dal pacchetto Clima-energia varato dall'Unione Europea nel 2009 -, pari al 17% delle rinnovabili sui consumi finali per l'anno 2020, è già stato superato, doppiando anche le maggiori economie europee

APPORTO RINNOVABILI

17%



LO STOCCAGGIO

Secondo le proiezioni di Bloomberg New Energy Finance, da qui al 2040 il mercato dello storage elettrico crescerà nel mondo dagli attuali 180 ad oltre 700 gigawatt. Nel frattempo la mobilità elettrica si moltiplicherà portando i propri consumi dai 10 terawattora scarsi di oggi ad almeno 1800 TWh, mentre il prezzo delle batterie al litio calerà dagli attuali 270 a 60-70 dollari a kilowattora già nel 2030

IGIGAWATT AL 2040

700



I TRASPORTI

Nella transizione verso la decarbonizzazione dell'economia italiana, è il settore dei trasporti, più di altri - fermo, al 2015, al 6,4% di penetrazione delle rinnovabili sui consumi finali -, che dovrà assicurare un apporto fondamentale, e dovrà raggiungere la riduzione di un terzo della relativa quota di emissioni. Negli obiettivi, il parco auto al 2050 dovrebbe avere il 100% di vetture e moto elettriche

ELETTRICI AL 2050

100%

Il gruppo di famiglia che ha costruito la metropolitana di Milano si allarga sempre più all'estero. L'ultimo lavoro è il telescopio più grande del mondo, in Cile
 Nel nuovo piano punta a 4,5 miliardi di ricavi. Ma rifiuta i matrimoni



di Daniela Polizzi

Il business di famiglia poggia sul cemento e ferro ma la prossima sfida è un occhio nel cielo. «Una lente con un diametro di 40 metri, la più grande mai realizzata che occupa una superficie ampia come il Colosseo. Noi costruiremo la cupola rotante che la contiene e le strutture di supporto a 3 mila metri di altezza nel deserto di Atacama. Sarà così potente da consentire agli scienziati di guardare così indietro nel tempo sino alla nascita dell'universo con il Big Bang». Non è la prima volta che Paolo Astaldi, terza generazione degli imprenditori romani, lavora con il mondo scientifico. Aveva già realizzato con il Cern di Ginevra il Large Electron-Positron Collider, uno dei maggiori acceleratori di particelle al mondo. Ma questa volta l'impegno in Cile è per costruire il più grande telescopio a terra che sarà tutto di matrice italiana. In Italia Astaldi, quotata a Piazza Affari dal 2002, è un campione del settore delle grandi opere, con ricavi pari a oltre 3 miliardi e la promessa di arrivare a 4,5 miliardi nel 2021. Ha contribuito alle opere di bonifica dell'Agro Pontino e costruito la direttissima Roma-Napoli e Bologna-Firenze prima della Seconda Guerra e poi ha lavorato nel cantiere della ricostruzione del Paese realizzando importanti tratte dell'Autostra-

da del Sole e la ferrovia Milano-Venezia, banco di prova per la futura Alta velocità. Le linee M4 e M5 della metropolitana a Milano, passata da poco al gruppo FS, il tratto italiano della galleria ferroviaria del Brennero. Questo è il presente. Oggi Astaldi è un player globale che costruisce infrastrutture in tutto il mondo.

Ma 3 miliardi di ricavi oggi bastano per competere nelle gare con i colossi internazionali del settore? Il mercato spinge verso le aggregazioni per creare campioni nazionali o addirittura europei.

«Non sono favorevole alle grandi aggregazioni perché tra l'altro creano monopoli che rischiano di condizionare i mercati. E poi un'azienda è un po' come un cantiere. Chi comanda deve essere uno solo. Preferiamo la formula della partnership. Ne abbiamo stretta una con la turca İctas. Assieme abbiamo realizzato il terzo Ponte sullo stretto del Bosforo che collega l'Europa all'Asia con otto corsie autostradali più due linee ferroviarie per l'Alta Velocità. Il tutto in soli tre anni. Ci siamo trovati bene e adesso lavoriamo assieme in Russia. Stiamo costruendo l'autostrada Mosca-San Pietroburgo. Le collaborazioni sono state la chiave della crescita fin dal Dopoguerra quando il gruppo firmò la joint

venture con l'imprenditore inglese John Sterling. Da lì Astaldi ha rafforzato la presenza in Africa».

Eppure tante aziende, soprattutto familiari, cercano aggregazioni e sono pronte a rinunciare alla maggioranza assoluta per unire le forze.

«Ognuno fa le proprie scelte. Con il supporto dei miei fratelli, quando mio padre è mancato, molto giovane, oltre 30 anni fa, ho preso il suo posto. Abbiamo regole di successione non scritte ma di grande buon senso, siamo molto uniti. E vogliamo crescere. Sorvegliamo i mercati. Ma siamo pragmatici. Faremo acquisizioni solo con le nostre risorse. Nel tempo abbiamo comprato la Italstrade, nell'ambito della privatizzazione, e la Dipenta. Più di recente il gruppo ha rilevato una partecipazione nel Quadrilatero, il cantiere della Perugia-Ancona».



In passato era stato esplorato un matrimonio con Impregilo...

«Un'altra fase, altre strategie. Il nostro resta un piano 'standalone'. Il tema della crescita però è un altro».

Quale?

«Bisogna cercare aree dove espanderci perché l'Italia è un mercato che per il nostro settore non c'è più. I numeri d'altronde parlano chiaro. L'Italia per Astaldi vale il 20% dei ricavi. Quindi la crescita non può che passare dall'internazionale. Però è grazie al lavoro fatto in Italia e nei nostri mercati esteri storici che abbiamo maturato quelle competenze per accrescere ulteriormente la nostra presenza all'estero».

Si riferisce al ridimensionamento dei lavori pubblici in Italia, deciso perché in passato è stato fonte di spese cresciute oltre ogni limite?

«Si è passati da un eccesso di opere a troppo poche e soprattutto senza visione. E questo è un pericolo perché così si rischia di non immaginare l'Italia del futuro. Si dà esecuzione a progetti vecchi di dieci anni. Stiamo costruendo adesso la tratta dell'Alta Velocità tra Verona e Venezia. Avevamo vinto la gara negli anni Novanta. Mi sento keynesiano, ho studiato economia con Federico Caffè. Non si devono fare le buche a tutti i costi. Ma quelle per accelerare lo sviluppo del Paese, sì. È la politica che deve decidere e le amministrazioni locali spesso non sono supportate. Si può discutere su come realizzare le opere ma non rimettere sempre tutto in discussione. Adesso, gli anni della crisi hanno mutato profondamente questo settore. Chi non lavorava già sui mercati internazionali si è trovato in difficoltà. Noi lo abbiamo fatto nell'Italia post bellica».

Che cosa le fa più paura come imprenditore che lavora sui mercati?

«L'incertezza. In Italia ce n'è tanta. Un imprenditore ragiona sul medio-lungo periodo. Soprattutto nelle costruzioni. Società come Astaldi non possono reagire chiudendo impianti, delocalizzando. Non si possono cambiare le regole in corso d'opera. Poi, c'è troppa burocrazia. In Turchia abbiamo realizzato in tre anni, un tempo record, un'opera come il Terzo Ponte sul Bosforo. L'ente concedente turco si è impegnato a rimuovere gli ostacoli. Comunque, le grandi concessioni per

un gruppo del nostro settore sono all'estero. Abbiamo attuato un piano complessivo di derisking che ha anche un capitolo geopolitico. Cerchiamo mercati stabili come Europa, Usa, Cile, Canada, guardiamo al Far East. Non stiamo lavorando in Venezuela».

Avete venduto la M5, prima ancora la Serenissima, adesso è partita la cessione del 33,3 per cento del ponte turco.

«Venderemo anche la nostra quota nei quattro Ospedali Toscani, ci sono trattative avanzate. Entro il 2018 avremo incassato oltre 450 milioni dal programma di dismissioni, la metà è già in casa. Questo rafforzerà la nostra struttura finanziaria, dimezzeremo il debito nell'arco di piano. Molto è frutto del cambiamento avvenuto sui mercati. L'idea ora è di avere un impegno minore di capitale nelle iniziative in concessione perché nel tempo sono nati investitori specializzati. Un esempio è quanto fatto in Cile. Nella società per la costruzione di ospedali è entrato un fondo infrastrutturale. Prima era più difficile finanziare gli interventi, bisognava che i costruttori, gli attori più noti, giocassero in prima persona. Oggi il mercato ci consente di avere una struttura più leggera, di essere più veloci, fare più investimenti e naturalmente più acquisizioni».

Il piano di investimenti nelle infrastrutture lanciato con grande enfasi dal presidente Donald Trump è stato una delusione...

«Il piano per l'America era stato elaborato a prescindere dal risultato delle elezioni. Negli Usa operiamo con una società locale e prevediamo di triplicare i ricavi. Credo che l'eccellenza italiana sia riconosciuta dovunque. La tecnologia è il cuore dei nostri progetti. Ad esempio per effettuare gli scavi delle metropolitane di Napoli e Varsavia i nostri ingegneri hanno utilizzato la tecnica del congelamento del terreno per evitare inondazioni. Così si può scavare il tunnel in pratica affettando la terra. Sono competenze da salvaguardare e accrescere. È anche per questo che bisogna aiutare i giovani a coltivarle. Ogni anno selezioniamo tra 20 e 30 giovani neolaureati in materie scientifiche ed economiche e li mandiamo a formarsi nei nostri cantieri per due anni, per poi assumerli a tempo indeterminato. Ci sono anche trenta borse di studio dedicate a medie superiori e inferiori per i

figli dei dipendenti. C'è una bella competizione per averle. Bisogna sostenere i giovani a perseguire un 'Italian dream'. Bisogna aiutarli a non aver paura di sbagliare, a sapersi mettere in gioco; sbagliando si impara e si cresce».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

3

Miliardi

I ricavi nel 2016 del gruppo che punta ad arrivare a 4,5 alla fine del 2021. Circa l'80% viene dalle attività internazionali

27

Miliardi

Il valore del portafoglio ordini totale nel primo semestre. I lavori già in esecuzione valgono 18 miliardi tra Turchia, Polonia e Romania

450

Milioni

L'incasso previsto dalle dismissioni di quote nelle concessioni entro il 2018, la metà già in casa

**E****● La storia**

Paolo Astaldi, classe 1960, ha preso le redini del gruppo a 26 anni, dopo la scomparsa del padre Gianfranco. Laureato in Economia alla Sapienza di Roma, ha studiato con l'economista Federico Caffé e si considera keynesiano. È esponente della terza generazione di imprenditori del gruppo romano fondato da Sante Astaldi. È presidente della Astaldi che ha portato alla quotazione al segmento Star di Borsa nel 2002 dove capitalizza 583 milioni. La famiglia controlla il 52% del capitale del gruppo delle grandi opere e ha adottato l'istituto del voto maggiorato. L'imprenditore ha condotto la fase di crescita all'estero. Appassionato di musica, è membro del board dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia



Un'azienda è un po' come un cantiere, chi comanda deve essere uno solo. Preferiamo le partnership alle aggregazioni



Qui si è passati da troppi lavori a troppo pochi, senza visione. In Turchia in tre anni abbiamo fatto un ponte sul Bosforo

[IL CASO]

Inarcassa ora investe “responsabilmente”

Inarcassa è il primo ente italiano di previdenza ad adottare i principi di investimento responsabile (Pri) nei processi decisionali di investimento e a comparire, dal 1° agosto 2017, nella lista dei firmatari. Pri è il network internazionale, sostenuto dall'Onu, di investitori e gestori che nel loro processo d'investimento e nel processo aziendale incorporano criteri ambientali, sociali e di governance (Asg) e li assiste nel comprenderne le implicazioni finanziarie e nell'integrare tali tematiche nei processi decisionali di investimento. Sono oltre 1.800 i firmatari in tutto il mondo - il 59% in Europa/Medioriente/Africa -, fra i quali, ad oggi, so-

lo 22 gestori italiani, inclusa ora anche Inarcassa, l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

«Siamo estremamente lieti di dare a Inarcassa il benvenuto nel Pri», ha detto il direttore generale del network, Fiona Reynolds. «Gli enti di previdenza di primo pilastro hanno un ruolo rilevante nel promuovere l'investimento responsabile. Con questa mossa, Inarcassa manda un messaggio forte agli altri enti previdenziali sull'importanza di investire a lungo termine». **(a.b.)**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Processo civile. Obbligatoria l'assistenza per la parte che intende agire in giudizio nei casi in cui la conciliazione è condizione di procedibilità

La mediazione stabile arruola i legali

Dalle informazioni alla partecipazione, le mosse dei difensori per un iter valido ed efficace

A CURA DI
Marco Marinaro

Dall'analisi della lite alla scelta dell'organismo di conciliazione, fino alla sottoscrizione dell'accordo, gli avvocati hanno un ruolo chiave nelle procedure di mediazione delle liti civili e commerciali. Una posizione rafforzata ora che la conciliazione obbligatoria come condizione di procedibilità in giudizio per una serie di liti è stata stabilizzata dalla manovra (articolo 11-ter, decreto legge 50/2017), evitando quindi la scadenza del 21 settembre prossimo del quadriennio di test. In questi casi, infatti, chi intende agire in giudizio deve prima tentare la mediazione con l'assistenza dell'avvocato.

Nella mediazione, e più in generale nei sistemi ADR (*Alternative dispute resolution*), l'avvocato è chiamato sin dalla fase dell'incontro con l'assistito e in sede di analisi della controversia a valutare i possibili percorsi di risoluzione del conflitto. Ciò trova riscontro anche in precisi obblighi legali e deontologici per i quali, al conferimento dell'incarico, il difensore deve informare l'assistito chiaramente e per iscritto non solo nei casi in cui la mediazione è obbligatoria ma anche della possibilità di avvalersi delle procedure conciliative facoltative, oltre che degli altri percorsi alternativi al

LA VALUTAZIONE

Le chance di riuscita della procedura aumentano se i professionisti sono formati alle tecniche di composizione delle liti

contenzioso previsti dalla legge.

Il riferimento è in primo luogo all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 per la mediazione e all'articolo 27.3 del nuovo Codice deontologico forense, che impone l'obbligo di informazione anche degli altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario. Inoltre, l'articolo 2, comma 7, del decreto legge 132/2014 stabilisce il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Se si violano gli obblighi di informazione per la mediazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Sotto il profilo deontologico, poi, chi viola i doveri di informazione rischia la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La pratica dei primi quattro anni di sperimentazione della mediazione obbligatoria ha evidenziato che il ruolo attivo e propositivo dell'avvocato che assiste la parte, soprattutto se è formato alle tecniche di negoziazione e di mediazione, è essenziale al corretto e proficuo svolgimento della procedura. L'avvocato ha un ruolo cardine sin dalla scelta dell'organismo, che va fatta esaminando dati, esperienze, regolamenti e codici etici; va anche valutata l'opportunità di presentare domande congiunte delle parti per indicare un mediatore che possa soddisfare le esigenze di tutti.

Dopo la fase introduttiva, con l'analisi della lite che deve avere ad oggetto non solo i profili giuridici, ma deve scavare nei fatti e negli interessi della parte preparando una adeguata strategia negoziale, gli avvocati

presenti in mediazione vengono i principali "alleati" del mediatore, cooperando per il raggiungimento della migliore soluzione possibile.

La capacità di gestire la negoziazione nella consapevolezza degli interessi che si agitano al tavolo condotto dal mediatore, insieme alla profonda conoscenza del quadro giuridico e delle problematiche sostanziali e processuali, costituisce la vera chiave del successo per la soluzione conciliativa. La partecipazione del legale che assiste il cliente in mediazione, a prescindere dall'obbligo circa la sua presenza nei casi in cui è condizione di procedibilità in giudizio, diviene un valore aggiunto destinato a rendere effettiva la mediazione (anche sulla scia del consolidato orientamento interpretativo

avviato dal Tribunale di Firenze), dato che proprio in questi casi si profila come concreta la possibilità di raggiungere un accordo soddisfacente.

Ma l'accordo deve essere redatto in maniera corretta per essere valido e per poter essere reso esecutivo con la dichiarazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico apposta dagli avvocati delle parti. Infatti, se tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un legale, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28/2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I principali compiti dei difensori

1 INFORMAZIONI AI CLIENTI

L'assistito deve essere chiaramente informato (anche prima del formale conferimento dell'incarico) delle opportunità di risoluzione della lite attraverso percorsi conciliativi (mediazione, conciliazione), puramente negoziali (negoziato assistito, negoziazioni paritetiche), valutativi non vincolanti (arbitrati presso le authorities) o vincolanti (arbitrato rituale)

2 ANALISI DELLA LITE

Per una adeguata soluzione della controversia è necessaria una corretta analisi della stessa condotta con particolare attenzione non soltanto ai profili giuridici, ma approfondendo interessi e bisogni delle parti coinvolte nel conflitto. Occorre dunque un puntuale esame mirato a comprendere le ragioni che hanno dato origine alla lite e che ne impediscono la composizione

3 SCELTA DELL'ORGANISMO

La scelta dell'organismo di mediazione costituisce un momento fondamentale nel percorso informativo volto alla migliore soluzione della lite. Sul sito web di ogni organismo è possibile reperire tutte le informazioni utili a una consapevole scelta, considerato che vi sono differenze tra gli organismi oltre che nei regolamenti di procedura e dei codici etici, anche nella selezione e formazione dei mediatori

4 FASE DI AVVIO

Nella fase di avvio della mediazione occorre fare attenzione alla redazione dell'istanza di mediazione (soprattutto se è condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e agli effetti interruttivi sulla prescrizione e sulla decadenza dal momento della comunicazione alle altre parti (domanda e data del primo incontro possono essere comunicate anche dalla parte istante)

5 PARTECIPAZIONE EFFETTIVA

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, perché la procedura possa svolgersi correttamente è necessaria la presenza personale delle parti assistite dai rispettivi avvocati. La giurisprudenza prevalente ritiene che la partecipazione debba essere personale ed effettiva nel senso che il procedimento non può fermarsi alla fase informativa se non qualora sussistano ragioni ostative alla sua prosecuzione

6 ACCORDO ESECUTIVO

L'accordo conciliativo concluso all'esito della mediazione è idoneo a costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. A tal fine gli avvocati sottoscrivono anch'essi l'accordo e ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico

AVVOCATI & RESPONSABILITÀ LA POLIZZA NELLO STUDIO

Obbligatoria la copertura Rc per i danni provocati nell'esercizio della propria attività

Il premio minimo è di 200 euro ma può sfondare facilmente i mille. La protesta dei giovani professionisti

di **Isidoro Trovato**

Si avvicina l'ora x per gli oltre 300 mila avvocati in Italia che, entro il prossimo 11 ottobre, dovranno obbligatoriamente dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale, così come stabilito dal decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016. Un mercato che, secondo le stime di Facile.it, ha un potenziale di oltre 64 milioni di euro (per la sola copertura Rc professional) e per far fronte alle direttive, le compagnie di assicurazione hanno messo a punto diverse soluzioni.

L'obbligatorietà ha scatenato parecchie polemiche perché viene considerato solo un costo in più soprattutto per gli avvocati giovani e nelle regioni del Sud dove i fatturati medi sono più bassi: in termini di distribuzione territoriale, infatti, le regioni che contano più avvocati sono la Campania (52.685), il Lazio (43.492) la Sicilia (32.537). Guardando invece al numero di

professionisti per abitante, la regione d'Italia con la più alta densità è la Calabria (con 9,7 avvocati ogni mille abitanti) seguita dalla Campania (9 ogni mille abitanti), due delle regioni che hanno patito maggiormente i colpi della crisi.

Come funziona

L'assicurazione, obbligatoria per tutti gli avvocati, sia i singoli professionisti sia i soci o collaboratori di studi associati, deve includere non solo la responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato nello svolgimento della propria attività (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ma anche quella derivante dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti di questi ultimi.

La polizza deve prevedere la copertura dell'avvocato per tutti i danni che dovesse causare a terzi nello svolgimento

che possono contare su una retroattività illimitata.

Un'ulteriore tutela per i clienti, prevista nel decreto, è l'obbligo da parte del professionista di comunicare all'assistito tutti gli estremi della polizza assicurativa, che saranno disponibili anche sui siti Internet dell'Ordine di appartenenza del singolo avvocato e del Consiglio nazionale forense. L'obbligatorietà, naturalmente, prevede anche una sanzione: la mancata osservanza dell'obbligo assicurativo comporta la cancellazione dall'albo per l'assenza di uno dei requisiti essenziali previsti per l'esercizio della professione.

Le simulazioni

Il costo della responsabilità civile professionale per avvocati varierà notevolmente in base ad alcuni fattori: innanzitutto il fatturato dichiarato dal professionista, ma anche il massimale e le garanzie accessorie scelte.

Si va da un minimo di 200 euro di premio annuo che dovrà pagare un avvocato che dichiara 25 mila euro l'anno, fino ai mille euro di polizza all'anno che dovrà pagare un professionista che dichiara più di 145 mila euro l'anno, si assicura per un massimale da 1 milione di euro e chiede come garanzie accessorie l'estensione per le attività di sindaco, revisore e amministratore più la tutela legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Parcelle

Andrea Mascherin,
presidente del Consiglio
nazionale forense,
massimo organismo
di rappresentanza
dell'avvocatura

dell'attività professionale (ad esclusione però di collaboratori e familiari dell'assicurato). Il titolare dello studio è anche tenuto a rispondere, in sede civile, di danni provocati da comportamenti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali. La copertura richiesta dalla legge prevede una polizza che, oltre a tutelare il professionista mentre è in attività, garantisca anche i suoi familiari



Sanità digitale a rischio cyberattacchi troppo It "ombra" e investimenti al palo

I RISULTATI DELLO STUDIO NETICS CHE VERRÀ PRESENTATO MERCOLEDÌ AL FORUM S@LUTE: PRIVACY DEI PAZIENTI IN PERICOLO SE I MEDICI USANO PROGRAMMI E PC PERSONALI

Stefano Carli

Roma

La sanità digitale in Italia non è sicura: i dati dei pazienti sono a rischio privacy, la sicurezza delle cartelle cliniche, l'anagrafe sanitaria di ciascuno di noi, è a rischio di attacchi informatici. E in generale il settore sanitario italiano è quello che più di tutti fa ricorso in Europa al cosiddetto Shadow It, il software ombra: non è altro che l'uso di software non ufficiale, non standardizzato e spesso non sicuro per conservare, organizzare, gestire e trasmettere documentazione digitale sanitaria, risultati di analisi, immagini diagnostiche. È l'allarme che verrà lanciato ufficialmente al governo e al settore pubblico mercoledì e giovedì prossimi a Roma in occasione di S@lute, il Forum dell'Innovazione per la salute i cui lavori saranno aperti dal ministro Beatrice Lorenzin. In quell'occasione verranno presentati i risultati dell'indagine condotta da Netics tra Asl e ospedali e che tratteggia un quadro ancora dominato da sostanziali ritardi: il 19,7% di Asl e Ospedali (ne sono stati intervistati una cinquantina) dichiara di non essere in grado di ripristinare entro 4 ore i propri sistemi It in caso di cyber attack; il 41,6% di responsabili it di Asl e ospedali denuncia una allarmante espansione dell'uso di shadow It da parte di medici ospedalieri, accrescendo così le ossibilità per i pirati informatici di poter penetrare nei server delle strutture sanitarie pubbliche; quasi uno su due tra i medici di medicina generale non considera rilevante la minaccia informatica e quasi

altrettanti non fanno backup quotidiani dei dati dei loro server di laboratorio.

Il problema, secondo Paolo Colli Franzone, responsabile scientifico dell'Osservatorio Netics, che presenterà la ricerca al Forum S@lute, è fondamentalmente nella scarsità di budget. «Sono aumentate le postazioni pc connesse al web e non solo alle intranet negli ospedali e nelle Asl, aumentano i server e con tutto questo aumenta l'esposizione al rischio. Non dimentichiamo che il comparto sanitario è al secondo posto, subito dopo la finanza, come obiettivo di azione di ackeraggio sia come furto di dati che come azioni di ricatto, infettando le reti informatiche di Asl e soprattutto ospedali con ransomware per ottenere un riscatto».


Troppe volte i medici sono quindi costretti a surrogare la mancanza di software ufficiali con pc e programmi pagati di tasca propria, o quando possibile accedendo a software gratuiti open source. «È un rischio potenziale notevole - continua Colli Franzone - perché non si sa come lavorino questi software, se i produttori che li immettono gratis sul mercato abbiano accordi per la rivendita dei dati raccolti, o se abbiano anche solo dei banchi che costituiscono porte spalancate agli hacker».

Infine c'è un rischio privacy. Software non sicuri e dal crittaggio non certificato, permettono alle comunicazioni tra medici o tra medici e pazienti di essere preda dei data miner, algoritmi che dragano il web alla ricerca di informazioni per parole chiave, per venire a scoprire cosa ogni utente cerchi o acquisti, in modo da alimentare i profili personalizzati da vendere alla pubblicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.


L'IT DI ASL E OSPEDALI

Dotazioni digitali, in migliaia



LE DOTAZIONI INDIVIDUALI

Sistemi software, in %



Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin Aprirà il Forum S@lute mercoledì prossimo a Roma



Pubblicate sul sito dell'Albo gestori le prove di verifica per i responsabili nelle imprese

Rifiuti, tecnici al test d'idoneità

L'abilitazione passa da 4 mila quiz. Con qualche criticità

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Saranno selezionati tra gli oltre 4 mila quiz pubblicati sul sito web dall'Albo gestori ambientali gli 80 quesiti cui dovranno positivamente rispondere coloro che dal prossimo 16 ottobre 2017 vorranno svolgere l'attività di responsabile tecnico rifiuti. Con l'ufficializzazione avvenuta nella prima settimana dello scorso settembre degli attesi quiz (non privi di criticità normative, come più avanti si esporrà) entra dunque nel vivo il nuovo percorso formativo per la figura che deve obbligatoriamente essere nominata dalle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La nuova verifica di idoneità. Per superare il neo esame disegnato dal Dm 120/2014 e dalle deliberazioni 6 e 7/2017 dell'Albo gestori occorrerà individuare l'unica risposta esatta tra le quattro proposte per ognuno dei quiz, che in sede di verifica saranno 40 su argomenti comuni a tutte le categorie di iscrizione e 40 su argomenti propri delle specifiche attività di gestione rifiuti. Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, per ogni risposta errata decurtato mezzo punto, ogni risposta omessa non avrà peso. Per superare l'esame occorrerà in due ore ottenere almeno 66 punti, con un minimo di 32 per il modulo generale e di 34 per ogni specialistico (che scenderanno a 58, suddivisi in 28 e 30, in sede di aggiornamento quinquennale).

I quiz pubblicati. Complessivamente 4027, i quiz sono così distribuiti in cinque documenti: 1018 nel modulo obbligatorio per tutte le categorie; 775 nel modulo specialistico delle categorie 1-4-5 (raccolta/trasporto rifiuti); 657 per la categoria 8 (intermediazione/commercio); 763 per la 9 (bonifica siti); 814

per la 10 (bonifica beni con amianto). Nei file online la risposta «esatta» è (per evidenti finalità di trasparenza) espressamente indicata e coincide dunque con quella che dovrà essere dai candidati individuata in sede di esame per il buon esito della verifica.

Il rapporto con l'ordinamento giuridico. Tutto ciò chiarito e premesso appare utile evidenziare come, da una prima analisi del citato «modulo obbligatorio», è possibile rintracciare alcuni quiz che appaiano (inevitabilmente) riflettere alcune disarmonie dell'attuale ordinamento giuridico nazionale ed altri che sembrano essere oggetto di errori materiali o gap temporali. Così, appare vittima delle citate disarmonie il quiz «G_1_00080», che reca il seguente binomio domanda/risposta esatta: «Ai sensi dell'art. 183 del dlgs n.



152 del 2006, costituisce un 'rifiuto pericoloso': - Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del dlgs 152/2006». La risposta indicata come «esatta» è dal punto di vista formale effettivamente corretta (evidentemente anche ai fini del buon esito della verifica) poiché l'attuale comma 1 lettera b) del richiamato articolo 183 del Codice ambientale dispone quanto in essa affermato. Dal punto di vista sostanziale occorre però ricordare che l'attuale contenuto dell'allegato «I» (caratteristiche di pericolo dei rifiuti) alla Parte IV del dlgs 152/2006 ancora non è stato dal Legislatore aggiornato alla ultima disciplina Ue direttamente applicabile. Dal 1° giugno 2015 le caratteristiche di pericolo dei rifiuti cui fare operativamente riferimento sono infatti previste dal regolamento 1357/2014/Ue il cui contenuto non è stato traslato nel citato allegato I.

Di tale persistente disallineamento Ue/Italia ha dato da ultimo conto lo stesso Legislatore con l'articolo 9 del dl 91/2017 che con valore ricognitivo ha sancito (riconoscendo dunque la disapplicazione del citato allegato I) come: «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice Cer ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (Ue) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.». Il riferimento ai citati e nuovi provvedimenti comunitari si rintraccia comunque nei quiz, laddove accanto ai quesiti che fanno riferimento alle uscenti caratteristiche di pericolosità trovano collocazione anche quelli che fanno riferimento alle nuove caratteristiche «HP» ex citato regolamento 1357/2014/Ue (G_1_00133 e seguenti). Specchio, invece, di disarmonie interne al Codice ambientale appaiono essere alcuni quiz che girano intorno al Sistri (il tracciamento telematico rifiuti), come il «G_2_00624» a mente del cui binomio doman-

da/risposta esatta: «Ai sensi degli artt. 190 e 193, dlgs 152/06, i soggetti che effettuano trasporto di propri rifiuti non pericolosi che non siano iscritti al Sistri devono adempiere, tra l'altro:

- Esatta: all'obbligo del formulario di identificazione rifiuti e di tenuta dei registri di carico e scarico;». Anche in questo caso la risposta indicata come «esatta» è formalmente corretta. Ma occorre ricordare che i precetti richiamati sono quelli previsti dalla versione degli articoli 190 e 193 introdotta dal dlgs 205/2010, versione vigente ma ancora non efficace in virtù della sospensione di operatività effettuata dall'articolo 11 del dl 101/2013 (come novellato dal dl 244/2016) in base al quale fino al subentro del nuovo gestore del Sistri e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del dlgs 152/2006 «nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni». La previsione ex dl 101/2013, lo ricordiamo, costituisce un tassello del più sofisticato «regime transitorio Sistri», in base al quale fino alla citata data anche gli operatori iscritti Sistri devono comunque continuare ad osservare anche le tradizionali regole di tracciamento rifiuti (tra cui registri e formulari) a pena di subire le relative sanzioni previste dal Codice ambientale. Appaiono avere invece la natura di «meri» errori materiali alcune imprecisioni, come quelle rinvenute nel quiz «G_2_00621», laddove il binomio domanda/risposta esatta recita: «L'autosmaltimento di rifiuti ad opera dal produttore nel luogo di smaltimento è possibile: - Esatta: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente;». Si ritiene che la domanda possa trovare una sua coerenza solo ove il «luogo» da essa indicato sia riferito a quello di produzione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 215 del Codice ambientale, nel cui

attuale testo non si riesce invece a trovare riscontro al fatto che la comunicazione di inizio attività debba essere effettuata in primis alla Sezione regionale dell'Albo.

E il periodico aggiornamento. L'articolo 2 della delibera 6/2017 stabilisce il periodico aggiornamento dei quiz. Tale precetto appare nei moduli in parola ampiamente osservato, se si considera che gli stessi recano tutti come ultimo aggiornamento la fresca data dell'1/7/2017. Il grande numero delle fonti di produzione del diritto ambientale e l'elevato ritmo legislativo in materia potrà comunque ragionevolmente comportare inevitabili scollamenti temporali tra le diverse edizioni dei quiz e la successione delle norme nel tempo. È il caso del quesito «G_1_00416», in base al cui binomio domanda/risposta esatta: «Ai sensi del dlgs n. 152 del 2006, con «impatto ambientale» si intende l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, (...). : - Esatta: vero;». Considerando che i quiz restituiscono lo stato dei fatti alla citata data del 1/7/2017, la definizione di «impatto ambientale» attribuita dal suddetto quesito al dlgs 152/2006 ed affermata come «esatta» è ratione temporis coerente. Solo dal successivo 21 luglio 2017 è infatti entrata in vigore la riforma della disciplina «Via» introdotta dal dlgs 104/2017 che ha riformulato anche la suddetta definizione «impatto ambientale», recata dall'articolo 5 del Codice ambientale.

La nuova verifica di idoneità

Oggetto della verifica

Esame iniziale e di aggiornamento quinquennale:

- costituito da 80 quiz a risposta multipla (40 generali + 40 specifici);
- cui dare entro 120 minuti almeno 66 risposte positive (32 + 34) in fase iniziale e 58 (28 + 30) in sede di aggiornamento quinquennale

Decorrenza nuove regole

Dal 16 ottobre 2017:

- applicabili a "Rt" di nuova iscrizione (anche se per categorie o classi superiori ed ulteriori);
- "Rt" già nominati entro tale data possono continuare attività abilitate fino verifica quinquennale di aggiornamento

Avvocati, medici e notai cresce la competizione con l'obbligo di preventivo

GLI ORDINI PROFESSIONALI VANNO IN ORDINE SPARSO E MOLTI FRA DI LORO SPERANO CHE ATTRAVERSO QUESTA VIA POSSANO RIEMERGERE QUELLE TARIFFE MINIME CANCELLATE DALLE PRECEDENTI LENZUOLATE DI LIBERALIZZAZIONI. IL DUBBIO SE INDICARE SOLO LA SPESA TOTALE O ANCHE I DETTAGLI

Massimiliano Di Pace

Roma
Professionisti alla prova del preventivo scritto obbligatorio, introdotto dalla legge 124/2017, nota come legge sulla concorrenza. Prima il cliente poteva chiederlo ma se non lo chiedeva non gli era dovuto. Ora invece deve essere predisposto prima di cominciare. L'obbligatorietà toglie a molti professionisti un'arma per introdurre elementi di costo ignoti al cliente durante la prestazione: soltanto le voci che saranno state individuate potranno essere inserite nel conto finale. Mentre il consumatore potrà confrontare diversi preventivi e scegliere il più adatto. La ratio della norma è quindi quella di aumentare la concorrenza fra i professionisti con il fine di ridurre ancora le tariffe.

Gli ordini professionali vanno per ora in ordine sparso. Il Consiglio nazionale dei commercialisti e quello dei consulenti del lavoro hanno già predisposto un software per i propri associati potranno usare per redigere un preventivo scritto. Le altre professioni sembrano invece navigare per ora in alto mare e mettono in guardia: il dovere di predisporre un preventivo - non tutela maggiormente i consumatori, in assenza di un riferimento tariffario.

«Senza un riferimento tariffario - dichiara Giampaolo Marozz, membro del Consiglio nazionale del Notariato - il cliente è costretto a confrontare diversi preventivi, e quindi ad impegnarsi in una sorta di ricerca di mercato». L'assenza di elementi per quantificare le tariffe costituisce un problema serio anche per il professionista, ribadisce Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro: «Predisporre un preventivo senza un quadro tariffario è più difficile. D'altronde, molti si sono ormai resi conto che l'abolizione delle tariffe minime operata dal decreto legge 1/2012 sia stata una forzatura ideologica, che si spera venga superata da prossimi provvedimenti normativi, come quelli sull'equo compenso in discussione in Parlamento».

L'assenza di tariffe minime non è però l'unica difficoltà per la predisposizione dei preventivi, come riconosce Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense. «Se vi sono attività, come la redazione di un contratto, che sono ben prevedibili, e quindi facilmente quantificabili, dall'altra vi sono molte altre prestazioni, come la gestione di una causa o la difesa in un proces-

so, nelle quali diventa impossibile prevedere in anticipo quantità e qualità del lavoro. Quindi, per dare seguito all'obbligo normativo, gli avvocati inseriranno nel preventivo alcune variabili, ovvero i diversi eventi che potranno verificarsi in futuro (numero di udienze, perizie, testimoni), e stimare per ciascuna di esse un costo».

Anche i commercialisti sostengono che l'assenza di riferimenti tariffari costituisce a tempo stesso un problema per il professionista e uno svantaggio per i clienti. Nell'attesa di una futura norma che reintroduca un sistema di tariffe minime, i commercialisti e i consulenti del lavoro hanno messo a punto un software per la predisposizione di preventivi omogenei. Nel caso dei commercialisti, il programma informatico, denominato mandato 2.0, sarà disponibile nel sito www.mandatoprofessionale.it, e permetterà di elaborare dei preventivi con una struttura analo-



1



2



3

Rosario De Luca (1), pres. Fondazione studi consulenti del lavoro; **Giampaolo Marozz** (2), Cons. Naz. Notariato e **Andrea Mascherin** (3), presidente Consiglio naz. forense



ga, come spiega Giorgio Luchetta, delegato per gli onorari del Consiglio nazionale: «Il software consente di elaborare un preventivo scegliendo tra 20 esemplari, ciascuno dedicato ad una specifica attività del commercialista; quest'ultimo dovrà individuare le attività propeedeutiche per il lavoro da svolgere, e quantificarne il valore, sulla base della propria prassi professionale, mancando appunto dei riferimenti tariffari».

Per il mondo medico l'introduzione dell'obbligo del preventivo non cambierà l'operatività, conferma Giuseppe Renzo, presidente commissione degli odontoiatri del Fnomceo: «Negli studi era già prassi presentare un preventivo. Sebbene la Federazione dei medici non abbia per ora dato indicazioni precise sulle modalità di presentazione del preventivo, i nostri pazienti dovrebbero attendersi, a seguito della visita medica, una scheda dove, oltre alla diagnosi, sia indicata una terapia, con relativi tempi e costi, che costituisce il preventivo».

L'obbligo del preventivo presenta ulteriori problematiche, come il grado di

dettaglio dell'importo richiesto al cliente. «Dato che la nostra è un'attività intellettuale - dichiara Renzo, rappresentante dei dentisti - riteniamo più corretta l'indicazione di un unico importo». Per i notai invece è necessario, ai fini della trasparenza, specificare in dettaglio tutte le voci di costo per il cliente: «Dato che il notaio svolge una funzione pubblica - sottolinea Marcoz - ed è chiamato a diversi obblighi, fra cui il pagamento di imposte, è fondamentale specificare tutti gli elementi di costo, che però possono variare in funzione della complessità della procedura, conoscibile però solo ex post. Per questo i notai indicheranno nel preventivo le circostanze che potranno determinare un aggravio dei costi».

Resta poi il nodo della tariffa: come si devono regolare i professionisti? «Secondo noi - chiosa Luchetta del Cndcec - ci vuole una norma come quella proposta dal Governo sull'equo compenso, che

però è ora limitata agli avvocati nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese». Mascherin fa notare: «La norma proposta dal governo è finalizzata a contrastare l'abuso di forza contrattuale di grandi committenti, che hanno compromesso a volte la dignità professionale degli avvocati. Una volta che sarà approvata la legge, sarà stato introdotto il principio dell'equo compenso, e quindi si spera che poi venga esteso a tutti i professionisti, nei confronti di tutte le tipologie di clienti». Per molti l'equo compenso dovrà configurarsi con tariffe minime, ma non tutti la pensano così: «Per noi consulenti del lavoro - chiosa De Luca - il modello dei parametri, previsti da alcuni decreti ministeriali basati su tariffe minime e massime, per quantificare il valore delle prestazioni di professionisti richieste dai giudici per lo svolgimento del processo, può andar bene per assicurare un equo compenso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

